

Oggetto: Convenzione di collaborazione per attività di aiuto psicologico agli studenti dell'Ateneo di Padova per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), e art. 21 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di seguito ESU di Padova, con sede legale in Padova, via San Francesco 122, CF e P. IVA 000815750286, rappresentata dal Direttore, dott. Gabriele VERZA;

Il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici (SCUP), di seguito denominato "Centro SCUP" con sede legale in Via Tommaseo, 47/A – P.IVA 00742430283 – CF 80006480281, rappresentato dal Direttore del Centro SCUP, prof. Claudio GENTILI;

Premesso che

1. Con Decreto Rettoriale n. 4174 del 29 novembre 2017 è stato istituito il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici (SCUP) dove sono confluite le attività storicamente presenti in Ateneo, del servizio di consulenza psicologica rivolto agli studenti universitari con difficoltà di studio e di apprendimento, problemi emozionali e disturbi psicologici e per la prevenzione dei comportamenti a rischio e la promozione del benessere (Servizio di Assistenza Psicologica – SAP);
2. presso il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici (SCUP) dell'Università degli Studi di Padova sono attivi i Servizi di Aiuto Psicologico (SAP), allo scopo di offrire un aiuto psicologico specialistico agli studenti universitari di Padova;
3. l'art. 3 comma 1, lett. b), della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, individua il servizio di consulenza psicologica tra gli interventi, cui sono preposti dli ESU, attraverso i quali è attuato il diritto allo studio universitario;
4. l'art. 21 della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, stabilisce che le Aziende possono istituire, mediante convenzione con le Università, specifici servizi di consulenza psicologica a studenti che presentano difficoltà personali al fine di prevenire l'abbandono degli studenti e di motivare all'inserimento ed all'impegno universitario;
5. ESU di Padova e Università degli Studi di Padova ritengono, pertanto, funzionale ai rispettivi compiti cui sono preposti e in continuità con gli anni accademici scorsi, cooperare per garantire le attività di cui ai punti 3 e 4, attraverso apposita convenzione;
6. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
7. Ai sensi dell'art. 12 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti.

Tutto quanto sopra premesso le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione per la realizzazione dell'attività di assistenza psicologica agli Studenti dell'Ateneo di Padova, con l'obiettivo di prevenire l'abbandono degli studi, tramite il sostegno alle attività svolte dal Centro SCUP e la realizzazione di attività di assistenza psicologica dedicata agli studenti, in particolare fuori sede, ospiti nelle residenze ESU.

Art.2

Ruolo delle Parti

Nell'ambito della presente convenzione, il Centro SCUP si impegna a:

1. fornire assistenza psicologica agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Padova, in particolare fuori sede ospiti nelle residenze dell'Esu di Padova;
2. istituire presso SCUP uno sportello di consultazione psicologica in cui è garantita la disponibilità di uno psicologo clinico, dedicato agli studenti ospiti nelle residenze universitarie Esu, previo appuntamento e per l'immediata presa in carico da parte del professionista. Nel caso se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità, tale servizio può essere sviluppato con una fase di assessment/valutazione e di eventuale indicazione di intervento, solitamente un ciclo di colloqui di consulenza a breve-medio termine;
3. qualora ritenuto necessario, il Servizio potrà essere integrato con altri Servizi universitari (es Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Padova – DNS etc.) o Servizi territoriali;
4. il servizio di ascolto sarà disponibile per cinque ore al giorno, per un giorno a settimana per incontrare gli studenti ospiti nelle residenze universitarie richiedenti appuntamento, con modalità organizzative da concordare tra le parti;
5. realizzare, per ogni anno di vigenza della presente convenzione, un ciclo di incontri su temi da condividere con ESU, presso le residenze gestite dall'ente regionale per il diritto allo studio universitario, per promuovere il benessere psicofisico degli studenti, fornendo gli strumenti per affrontare consapevolmente difficoltà, modalità e tempi di studio;
6. produrre trimestralmente una relazione dettagliata sull'andamento delle attività messe in campo, da trasmettere a ESU, nonché una relazione annuale di sintesi, anche corredata da una valutazione di gradimento e di efficacia dell'intervento, secondo i criteri propri degli interventi clinici empiricamente valutati.

Nell'ambito della presente convenzione, ESU si impegna a:

1. Sostenere con un contributo economico le attività realizzate dal Centro SCUP per gli studenti nelle sedi universitarie (centrali e decentrate), ai sensi della presente convenzione.
2. Mettere a disposizione di SCUP spazi idonei per la realizzazione di attività presso le residenze universitarie, previo accordo con Esu;
3. Condividere con SCUP il piano di comunicazione relativo alla programmazione delle attività e dei contatti per fornire informazioni coordinate e coerenti tra istituzioni, da dirottare anche sui canali social;
4. Collaborare alla realizzazione di eventi di comune interesse per promuovere e valorizzare iniziative sul benessere studentesco in ottica partecipativa.

Art.3

Durata

La presente convenzione ha durata dalla data della sua stipula fino al **31.12.2027**, e potrà essere prorogata previo accordo tra le parti, in forma di addendum.

Al termine di ogni annualità le parti potranno recedere, anche unilateralmente dalla convenzione, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Ciascuna delle parti potrà, inoltre, risolvere la convenzione in qualsiasi momento, in caso di inadempimento della controparte, impossibilità sopraggiunta o eccessiva onerosità, con le modalità di cui al codice civile.

Art. 4

Contributo economico

Per le attività di cui alla presente convenzione ESU s'impegna a erogare un contributo economico al Centro SCUP, a parziale sostegno dei costi che quest'ultimo dovrà sostenere per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, di euro 52.000,00 (cinquantaduemila) annui.

Il contributo così stimato sarà erogato annualmente nella misura pari al 50% all'atto di sottoscrizione della presente convenzione per il primo anno, entro il 31 gennaio per i restanti anni; il residuo 50% invece sarà erogato successivamente alla trasmissione a ESU della relazione annuale.

Art 5

Risultati e pubblicazioni

La pubblicazione e la diffusione delle attività e dei risultati di cui alla presente convenzione dovranno riportare i loghi di entrambe le parti.

ESU potrà utilizzare liberamente i dati statistici acquisiti e le relazioni prodotte dal Centro SCUP per propri scopi istituzionali;

Art. 6

Obbligo di segretezza

Il Centro SCUP e l'ESU considerano riservato il programma di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, a trattare con riservatezza i dati e le informazioni dei quali vengano in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto della presente convenzione.

Art. 7

Privacy

ESU di Padova e il Centro SCUP, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano ad osservare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. "General Data Protection Regulation").

Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione della presente convenzione.

I dati sono trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione della convenzione e per le rispettive comunicazioni conseguenti.

Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR n. 679/2016 e dal D. Lgs 101/2018, in materia di misure di sicurezza, ad opera di dipendenti appositamente autorizzati.

Art. 8

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non si potesse comporre in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Padova.

Art. 9

Sottoscrizione

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 ed è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dalla parte contraente ultima firmataria (se l'Università di Padova, autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 Prot. n. 4443/91/2T; se l'ESU di Padova, autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Padova Reg. Ufficiale, 0050954. 10-05-2018-U).

Art. 10

Norme finali

Le parti potranno, di concerto, apportare modifiche alla presente intesa con appositi atti scritti e, per quanto non espressamente previsto, potranno intervenire e regolare gli ulteriori aspetti con atti successivi o

fare rinvio alle disposizioni di legge.

Il Direttore dell'ESU di Padova

Dott. Gabriele VERZA

(Firmato digitalmente)

Il Direttore del Centro SCUP

Prof. Claudio GENTILI

(Firmato digitalmente)